SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 marzo 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Garante per la protezione dei dati personali

Università di Urbino

Politecnico di Milano

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione:

Ministero degli affari esteri:

Ministero dell'interno:

Ministero della sanità:

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 1999, n. **65.**

Adeguamento della disciplina relativa agli agenti commerciali indipendenti, in ulteriore attuazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 1, comma 8;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, di attuazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 settembre 1998;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 1742 del codice civile, aggiunto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, è sostituito dal seguente:

«Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 1746 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario.».

Art. 3.

1. L'articolo 1748 del codice civile, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, è sostituito dal seguente:

«Art. 1748 *(Diritti dell'agente).* — Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.

La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.

L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.

Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.

Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.

L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente.

L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.».

Art. 4.

1. L'articolo 1749 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1749 *(Obblighi del preponente).* — Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto: in particolare avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.

Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente.

L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.

È nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.».

Art. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 1751 del codice civile, primo alinea, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, è sostituito dal seguente:

«All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni:».

2. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 1751 del codice civile, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, e come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

«L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore dei legge ed i regolamenti.

— L'art. 1, comma 8, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1995-1997), recita:

«8. Il Governo è delegato ad emanare, secondo i criteri e i principi direttivi di cui all'art. 2, entro i termini di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti».

— Il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, reca: «Attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, a norma dell'art. 15 della legge 29 dicembre 1990, n. 482 (legge comunitaria 1990)».

Note all'art. 1:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, vedi nelle note alle premesse.

— Il testo vigente dell'art. 1742 del codice civile, come modificato dal decreto qui pubblicato, recita:

«Art. 1742 *(Nozione).* — Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile».

Nota all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 1746 del codice civile, come modificato dal decreto qui pubblicato, recita:

«Art. 1746 *(Obblighi dell'agente). — Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario.*

Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia».

Note all'art. 5:

— Il testo vigente dell'art. 1751, come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 1751 *(Indennità in caso di cessazione del rapporto). — All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni:*

l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;

il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

L'indennità non è dovuta:

quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;

quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;

quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.

L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni.

L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente.

L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente».

99G0115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Celano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Celano (L'Aquila) ed il sindaco, nella persona del dott. Ferdinando Barigazzi;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 1 del 25 gennaio 1999, da dodici consiglieri su venti assegnati al comune di Celano;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Celano (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Luciana Crisi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Celano (L'Aquila) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Ferdinando Barigazzi.

Successivamente, in data 7 gennaio 1999, undici consiglieri su venti assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 1 del 25 gennaio 1999, da dodici componenti.

Il prefetto di L'Aquila, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 476/Gab. del 26 gennaio 1999, adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Celano (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Luciana Crisi.

Roma, 25 febbraio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1939

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 1999.

Costituzione e competenze del Comitato dei Ministri previsto dall'art. 6, comma 13, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni» per l'aggiudicazione di licenze individuali nei servizi di comunicazione mobili e personali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1993, n. 268;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, di seguito «regolamento»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visti i pareri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 16053-S/232 del 26 marzo 1998 e n. 17707 S/245 del 16 aprile 1998;

Vista la determinazione del Ministro delle comunicazioni, in funzione di Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 1° aprile 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 aprile 1998, con cui si stabiliva in una unità il numero delle licenze ulteriormente rilasciabili per il servizio di comunicazioni numerico DCS1800;

Considerato che nello stesso decreto del 1° aprile 1998 si prevedeva che il limite di tre operatori sarebbe stato riesaminato entro il 1° luglio 1999;

Visto il Memorandum di intesa tra il Ministero della difesa e le società TIM, OPI e WIND, concernente gli obblighi e gli adempimenti reciproci finalizzati alla liberazione delle frequenze 1755-1785 e 1850-1880 MHz, sottoscritto in data 23 dicembre 1998;

Vista la nota 24 dicembre 1998 n. 156/4181/402 dello Stato Maggiore del Ministero della difesa con cui si comunica che sono in corso le iniziative da parte di detto Ministero per pervenire alla suddetta liberazione anticipata delle frequenze assegnate al sistema numerico DCS1800 (30+30MHz) su tutto il territorio nazionale entro il 30 giugno 1999;

Vista la nota del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comumicazioni in data 30 dicembre 1998, con cui si conferma al Ministero delle comunicazioni la richiesta di avvio delle procedure concorsuali per l'assegnazione della licenza al quarto operatore di servizio radiomobile pubblico, con riserva di successiva e completa verifica delle ulteriori licenze rilasciabili;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Comitato dei Ministri

1. È costituito, per le finalità di cui all'art. 2, un Comitato dei Ministri, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal Vice presidente del Consiglio, dai Ministri per la funzione pubblica, delle comunicazioni, della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria e del commercio e dell'artigianato.

2. Le determinazioni di approvazione delle graduatorie nella procedura di selezione per valutatori di cui all'art. 3 e nella gara di cui all'art. 2, comma , lettera *c)* sono assunte con la presenza di tutti i componenti del Comitato dei Ministri. Negli altri casi il Comitato dei Ministri delibera con la presenza di almeno tre componenti.

3. Alle riunioni del Comitato dei Ministri partecipano il Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri, il Segretario Generale e il capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché i diretti collaboratori dei Ministri di cui al comma 1. È invitata a partecipare l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Possono, altresì, essere invitati a partecipare rappresentanti delle amministrazioni interessate, esperti, nonché i valutatori di cui all'art. 3, con le modalità stabilite dal Comitato stesso.

4. Alle riunioni e alle deliberazioni del Comitato dei Ministri si applicano le disposizioni sulla riservatezza delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri. Delle riunioni è redatto verbale.

5. Le funzioni di segreteria del Comitato dei Ministri sono svolte a cura del Segretariato della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Compiti del Comitato dei Ministri

1. Il Comitato dei Ministri:

a) seleziona i valutatori, ai quali sono affidati i compiti di cui all'art. 3;

b) coordina la procedura di gara per l'assegnazione delle licenze di servizio radiomobile pubblico, rilasciabili sulla base della determinazione assunta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito «gara»;

c) approva la graduatoria della gara.

Art. 3.

Compiti dei valutatori

1. Ai valutatori sono affidate la predisposizione del bando di gara e del disciplinare, la verifica delle offerte e la formazione della graduatoria della gara sulla base del disciplinare.

2. I valutatori sono comunque tenuti a fornire con le modalità fissate dal Comitato dei Ministri, al Comitato stesso ed ai soggetti da quest'ultimo coordinati il necessario apporto per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza connesse all'espletamento della gara fino al rilascio della licenza, compresi:

a) lo schema delle misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori;

b) i criteri e le modalità per l'assegnazione delle frequenze;

c) il capitolato d'oneri a base delle licenze da rilasciare in esito alla gara.

Art. 4.

Coordinamento della procedura di gara

1. Con riferimento alla selezione dei valutatori di cui all'art. 3, il Comitato dei Ministri:

a) individua l'amministrazione competente all'espletamento della procedura di selezione dei valutatori;

b) definisce i requisiti di accesso e le cause di esclusione, nonché i criteri e le modalità di aggiudicazione della selezione, con particolare riferimento alle condizioni di prestazione del servizio da parte dei valutatori, ivi compreso il loro compenso, che è a carico dell'aggiudicatario della gara;

c) approva l'elenco dei soggetti ammessi alla selezione dei valutatori e la graduatoria derivante dalla selezione stessa.

2. Con riferimento alla procedura di gara, il Comitato dei Ministri:

a) stabilisce le modalità di partecipazione dei valutatori alla definizione del bando e del disciplinare di gara, in modo che sia garantita la coerenza logica e tecnica tra i requisiti e le condizioni posti a base della gara e la valutazione delle offerte dei candidati da parte dei valutatori;

b) individua le competenze e fissa termini e modalità degli adempimenti della procedura di gara, in particolare coordinando l'attività del Ministero delle comunicazioni, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dei valutatori, con riferimento alla rispettive competenze. In ogni caso il disciplinare di gara non è comunicato ai soggetti ammessi alla gara stessa prima che siano pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana le misure di concorrenza e il programma di assegnazione delle frequenze;

c) definisce le modalità di presentazione delle offerte e della loro conservazione;

d) dispone, ove occorra, l'acquisizione degli avvisi dell'Autorità per la concorrenza e il mercato e della Commissione dell'Unione europea.

Roma, 5 febbraio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 109

99A2028

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 febbraio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Cuneo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica di Torino ha segnalato il mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Cuneo il giorno 15 febbraio 1999 e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Cuneo è accertato per il giorno 15 febbraio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 17 febbraio 1999

Il direttore regionale: ORSI

99A2033

DECRETO 19 febbraio 1999.

Concessione alla società Italcave S.p.a., in Cantù, dell'applicazione dei benefici agevolativi per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione afferente gli anni dal 1988 al 1993.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Vista la circolare n. 260/E del 5 novembre 1998, con la quale è stata conferita ai direttori regionali delega per l'adozione degli atti di applicazione e di diniego delle speciali agevolazioni di cui agli articoli 19, commi terzo e quarto, e 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Vista l'istanza prodotta in data 23 dicembre 1998, con la quale la società Italcave S.p.a., con sede in Cantù (Como), ha chiesto l'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art. 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta afferente gli anni dal 1983 al 1988, iscritto nei ruoli posti in riscossione per l'importo di L. 6.255.262.055 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento della avanzata richiesta;

Considerato che, dall'istruttoria esperita secondo le istruzioni impartite con la circolare n. 284/E del 31 ottobre 1997, è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria dell'istante, con la conseguente impossibilità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del sesto comma dell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973;

Considerato che la riscossione del sopracitato carico iscritto a ruolo è garantita da ipoteche legali iscritte su beni immobili della società in questione;

Decreta:

La riscossione del carico tributario di lire 6.255.262.055, dovuto dalla Italcave S.p.a., è sospesa dalla sezione staccata di Como, per il periodo di dodici mesi, decorrente dal 10 aprile 1999; all'esatto adempimento i ruoli già sospesi saranno oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Su tale carico si applica, per il periodo di sospensione, l'interesse in ragione del 5 per cento annuo.

Nel provvedimento di esecuzione, va riportato l'intero importo comprensivo degli interessi ex art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; la citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa ovvero ove sopravvergano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli, con il ricalcolo degli interessi di cui all'art. 39 rapportato al periodo di effettivo godimento, rivalendosi sui beni immobili coperti da ipoteca legale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 19 febbraio 1999

Il direttore regionale: CONAC

99A1993

DECRETO 22 febbraio 1999.

Istituzione di uno sportello di riscossione nel comune di Macerata Feltria.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/95 del 31 gennaio 1995 con il quale, ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, la concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale della provincia di Pesaro e Urbino è stata conferita, a decorrere dal 1° febbraio 1995, alla Se.Ri.T. S.p.a.;

Visto il disciplinare speciale del 1° dicembre 1994, relativo alla concessione dell'ambito territoriale della provincia di Pesaro e Urbino, dal quale risultano, tra l'altro, il numero e la dislocazione degli sportelli di riscossione del predetto ambito;

Viste le note in data 25 giugno 1996 con le quali la direzione centrale per la riscossione ha chiesto alle società concessionarie del servizio di produrre una motivata proposta di razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione, volta in particolare all'individuazione di quegli sportelli — la cui dislocazione era giustificata nella preesistente suddivisione sub-provinciale dell'ambito — che apparivano ormai superflue ed antieconomiche duplicazioni di strutture, a seguito dell'unificazione degli ambiti a livello provinciale;

Vista la nota del 31 luglio 1996, con la quale la Se.Ri.T. S.p.a., in risposta alla citata richiesta dell'amministrazione concernente la razionalizzazione degli

sportelli operanti nella provincia di Pesaro e Urbino, non ha ritenuto opportuno avanzare alcuna ipotesi di modifica della dislocazione degli sportelli di riscossione, precisando che era allo studio della stessa l'eventuale apertura di un nuovo sportello di riscossione destinato a servire la comunità montana di Macerata Feltria;

Vista la nota del 12 dicembre 1997, con la quale la Se.Ri.T. S.p.a. ha chiesto l'autorizzazione ad aprire uno sportello di riscossione nel comune di Macerata Feltria con l'osservanza dell'orario di apertura al pubblico ai sensi del decreto ministeriale n. 1/3468 del 20 marzo 1990;

Considerate le motivazioni addotte dal predetto concessionario a sostegno della proposta avanzata, dalle quali emerge in sintesi che:

1) la conformazione del territorio, alquanto vasto e montuoso, non rende facile alla popolazione il raggiungimento dello sportello di riscossione più vicino;

2) l'attuale dislocazione degli sportelli comporta per la società concessionaria oneri per indennità di trasferta e missioni da corrispondere al personale dipendente per lo svolgimento dell'attività di riscossione;

3) l'eventuale apertura di uno sportello nel comune di Macerata Feltria non comporterebbe per la Se.Ri.T. S.p.a. alcun aggravio economico, anzi favorirebbe una riduzione dei costi del personale, in quanto verrebbe adibita in pianta stabile, una unità lavorativa recuperata con la riduzione territoriale degli sportelli di riscossione limitrofi;

Vista la delibera della giunta municipale di Macerata Feltria del 4 novembre 1997 di approvazione dello schema di accordo tra il comune stesso e la Se.Ri.T. S.p.a., che prevede la concessione da parte del comune di Macerata Feltria di un locale da adibire alla riscossione dei tributi ad un canone mensile di L. 150.000;

Visto il parere favorevole espresso dalla direzione regionale delle entrate per le Marche - Servizio IV fiscalità locale e riscossione divisione VIII, con nota del 30 dicembre 1997;

Vista la successiva nota del 4 febbraio 1999 con la quale la Se.Ri.T. S.p.a. ha precisato che eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'apertura dello sportello in questione non sono a carico dell'erario né direttamente né indirettamente, e potranno essere compensati dal risparmio sui costi relativi alle indennità di missione — attualmente corrisposti ad una unità lavorativa in servizio presso un altro sportello distante circa 54 km — e valutabili in 300.000 lire mensili;

Considerato che l'apertura di un nuovo sportello nel comune di Macerata Feltria risponde alle esigenze di razionalizzare la dislocazione dei punti di riscossione operanti nell'ambito provinciale di Pesaro e Urbino, e che comunque non comporta costi aggiuntivi per l'amministrazione;

Considerato che la motivata proposta di apertura avanzata dal menzionato concessionario del servizio di riscossione soddisfa il criterio teste enunciato;

Ritenuto pertanto che la proposta di razionalizzazione detli sportelli di riscossione avanzata dal concessionario del servizio di riscossione in argomento può essere accolta;

Decreta:

A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nell'ambito territoriale costituito dalla provincia di Pesaro e Urbino, è istituito lo sportello di riscossione sito nel comune di Macerata Feltria.

Conseguentemente gli sportelli di riscossione del predetto ambito sono fissati in nove unità, dislocate nei comuni di Pesaro, Cagli, Fano, Fossombrone, Macerata Feltria, Novafeltria, Orciano, Sant'Angelo in Vado e Urbino.

Sarà cura del concessionario del servizio di riscossione dell'ambito di Pesaro e Urbino, nonché della direzione regionale delle entrate per le Marche, per mezzo dei dipendenti uffici finanziari della provincia, dare tempestiva notizia, mediante appositi avvisi affissi nei rispettivi locali aperti al pubblico, degli effetti del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A1994

DECRETO 24 febbraio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Locri.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota prot. 06/Dir. del 24 gennaio 1999 con la quale l'ufficio del registro di Locri ha comunicato l'irregolare funzionamento dalle ore 8,30 alle ore 10,10 nel giorno 18 gennaio 1999, per assemblea indetta dalle R.S.U.;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Locri nella giornata del 18 gennaio 1999 dalle ore 8,30 alle ore 10,10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 24 febbraio 1999

Il direttore regionale: PARDI

99A2116

DECRETO 1° marzo 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore reggente del centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Milano ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio in data 27 febbraio 1999, dovuto all'interruzione dell'energia elettrica nell'immobile, al fine di adeguare l'impianto elettrico a norma del decreto legislativo n. 626/1994;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del centro servizio delle imposte dirette ed indirette di Milano in data 27 febbraio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 1° marzo 1999

Il direttore regionale: CONAC

99A1995

DECRETO 3 marzo 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Terni.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'UMBRIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 778 del 2 marzo 1999 con la quale la procura generale della Repubblica di Perugia ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Terni nel giorno 22 febbraio 1999 per interventi tecnici connessi al cambio delle procedure automatizzate deputate alla gestione del servizio P.R.A.;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Terni è accertato nel giorno 22 febbraio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 marzo 1999

Il direttore regionale: LORENZI

99A1996

DECRETO 4 marzo 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del primo ufficio delle entrate di Bari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle

entrate ha delegato ai direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Viste le note prot. n. 98/1683 del 20 ottobre 1998, n. 99/436 del 7 gennaio 1999 e n. 99/14351 del 4 marzo 1999 con le quali il primo ufficio delle entrate di Bari ha chiesto l'emanazione del decreto di irregolare funzionamento a decorrere dal 1° ottobre 1998 (data di attivazione del predetto ufficio) a causa della incompletezza dei lavori di adeguamento dell'attrezzaggio della struttura e delle apparecchiature informatiche nonché della ripartizione degli archivi e della consegna degli atti dagli uffici soppressi all'istituito ufficio unico;

Considerato che dalla nota prot. n. 99/14351 del 4 marzo 1999 risulta che l'irregolare funzionamento dell'ufficio è cessato in data 23 febbraio 1999;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del primo ufficio delle entrate di Bari dal 1° ottobre 1998 al 23 febbraio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 4 marzo 1999

Il direttore regionale: GIAMMARINO

99A1997

DECRETO 4 marzo 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del secondo ufficio delle entrate di Bari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato ai direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Viste le note prot. n. 98/12137 del 31 dicembre 1998, n. 99/14430 del 3 marzo 1999 con le quali il secondo ufficio delle entrate di Bari ha chiesto l'emanazione del decreto di irregolare funzionamento a decorrere dal 1° ottobre 1998 (data di attivazione del predetto ufficio) a causa della incompletezza dei lavori di adeguamento dell'attrezzaggio della struttura e delle apparecchiature informatiche nonché della ripartizione degli archivi e della consegna degli atti dagli uffici soppressi all'istituito ufficio unico;

Considerato che dalla nota prot. n. 99/14430 del 3 marzo 1999 risulta che l'irregolare funzionamento dell'ufficio è cessato in data 23 febbraio 1999;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del secondo ufficio delle entrate di Bari dal 1° ottobre 1998 al 23 febbraio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 4 marzo 1999

Il direttore regionale: GIAMMARINO

99A1998

DECRETO 8 marzo 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali i sottoelencati uffici finanziari hanno comunicato il mancato funzionamento degli uffici stessi nei giorni a fianco indicati per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

direzione regionale delle entrate per la Sicilia - Divisione XIV, via Villaermosa n. 29 Palermo, e ufficio distrettuale delle imposte dirette di Palermo - Ufficio pubbliche relazioni, via Bentivegna n. 63 - Palermo, nel giorno 27 febbraio 1999;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

direzione regionale delle entrate per la Sicilia - Divisione XIV, via Villaermosa n. 29 - Palermo, e uffi-

cio distrettuale delle imposte dirette di Palermo - Ufficio pubbliche relazioni, via Bentivegna n. 63 - Palermo, nel giorno 27 febbraio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 8 marzo 1999

p. *Il direttore regionale:* FORASTIERI

99A2032

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 marzo 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 febbraio 1999 e scadenza 15 febbraio 2002, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 marzo 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a L. 26.496 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 febbraio, 24 febbraio 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 febbraio 1999 e scadenza 15 febbraio 2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 febbraio 1999 e scadenza 15 febbraio 2002, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 febbraio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 febbraio 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 febbraio 1999, entro le ore 13 del giorno 15 marzo 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 10 febbraio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 febbraio 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 marzo 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 marzo 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trenta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 marzo 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A2029

DECRETO 10 marzo 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 1° febbraio 1999 e scadenza 1° febbraio 2004, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in Ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 marzo 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 26.496 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 gennaio, 10 febbraio e 24 febbraio 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 1° febbraio 1999 e scadenza 1° febbraio 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,25% con godimento 1° febbraio 1999 e scadenza 1° febbraio 2004, fino all'importo massimo di nominali 2.750 milioni di

euro, di cui al decreto ministeriale del 26 gennaio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 gennaio 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 26 gennaio 1999, entro le ore 13 del giorno 15 marzo 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 26 gennaio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 26 gennaio 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 marzo 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 marzo 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantaquattro giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 marzo 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A2030

DECRETO 10 marzo 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 marzo 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 26.496 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 11 novembre, 12 dicembre 1998, 11 gennaio, 10 febbraio 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della quinta e sesta tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 gennaio 1999.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma, del decreto ministeriale del 10 febbraio 1999, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, entro le ore 13 del giorno 15 marzo 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto dell'11 gennaio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto dell'11 gennaio 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 marzo 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 marzo 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centotrentasei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 marzo 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A2031

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 23 febbraio 1999.

Recepimento della direttiva n. 97/26/CE del Consiglio del 2 giugno 1997, che modifica la direttiva n. 91/439/CEE, concernente la patente di guida.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti alle materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 406, commi 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Visto il titolo IV del codice della strada: «Guida dei veicoli e conduzione degli animali»;

Vista la direttiva n. 91/439/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 agosto 1994, che ha recepito, in Italia, la direttiva n. 91/439/CEE;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 16 luglio 1998 che ha recepito la direttiva n. 96/47/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 e che ha disposto l'introduzione, nel decreto ministeriale 8 agosto 1994, dell'allegato I-*bis* concernente il nuovo modello di patente di guida;

Vista la direttiva n. 97/26/CE del Consiglio del 2 giugno 1997, che modifica la direttiva numero 91/439/CEE, concernente la patente di guida;

Considerata la necessità di adeguare le procedure nazionali in materia di patenti di guida a quelle comunitarie, in particolare alle norme della direttiva numero 97/26/CE e ravvisata la necessità di allineare al diritto comunitario il codice della strada, nonché il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;

Decreta:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 1994 è inserito il seguente articolo:

«Art. 7-*bis.* — *1.* È definita, secondo la procedura di cui all'art. 7-*ter*, una suddivisione dei codici comunitari armonizzati riportati negli allegati I e I-*bis*, in particolare dei codici 04, 05, 44 e 55. Si segue la stessa procedura anche per decidere se l'utilizzazione di certe suddivisioni di codici comunitari armonizzati debba essere eventualmente resa obbligatoria.

2. Gli emendamenti necessari per adeguare al progresso scientifico e tecnico la parte degli allegati I e I-*bis* riguardante i codici armonizzati e gli allegati II e III sono adottati secondo la procedura di cui all'art. 7-*ter*».

2. Dopo l'art. 7-*bis* del decreto ministeriale 8 agosto 1994 è inserito il seguente articolo:

«Art. 7-*ter.* — *1.* La Commissione è assistita da un comitato denominato "comitato per la patente" composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'art. 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni, al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non siano conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

4. Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte».

Art. 2.

1. All'allegato I-*bis*, rubrica n. 12, del decreto ministeriale 8 agosto 1994, sono inseriti, laddove ne ricorra la necessità, i codici comunitari armonizzati da 01 a 99, così identificati:

01 - Correzione della vista.

02 - Protesi auditiva/aiuto alla comunicazione.

03 - Protesi/ortesi degli arti.

04 - Subordinato al possesso di un certificato medico in corso di validità.

05 - Guida sottoposta a restrizioni per ragioni mediche.

10 - Cambio di velocità adattato.

15 - Frizione adattata.

20 - Sistema di frenatura adattato.

25 - Sistema di accelerazione adattato.

30 - Sistemi combinati di frenatura e accelerazione adattati.

35 - Dispositivi di comando adattati.

40 - Sistema di direzione adattato.

42 - Retrovisore/i adattato/i.

43 - Sedile del conducente adattato.

44 - Adattamenti del motociclo.

45 - Motociclo unicamente con side-car.

50 - Limitata al veicolo specifico/n. di telaio.

51 - Limitata al veicolo specifico/n. di targa di immatricolazione.

55 - Combinazione di adattamenti del veicolo.

70 - Cambio della patente n. ... rilasciata da ... (simbolo ECE/ONU se si tratta di un Paese terzo).

71 - Duplicato della patente n. ... (simbolo ECE/-ONU se si tratta di un Paese terzo).

72 - Limitata ai veicoli della categoria A di cilindrata non superiore a 125 cc. e di potenza massima 11 kW (A1).

73 - Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicolo a motore a tre o a quattro ruote (B1).

74 - Limitata ai veicoli della categoria C, la cui massa massima autorizzata non eccede 7500 kg (C1).

75 - Limitata ai veicoli della categoria D, il cui numero di posti a sedere non supera i 16, escluso il conducente (D1).

76 - Limitata ai veicoli della categoria C, la cui massa massima autorizzata non eccede 7500 kg, sempre che la cui massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12000 kg e la massa massima del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice (C1+E).

77 - Limitata ai veicoli della categoria D, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non supera i 16 (D1), agganciati ad un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg, sempre che *a)* la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12000 kg e la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice e *b)* il rimorchio non sia utilizzato per il trasporto di persone (D1+E).

78 - Limitata ai veicoli muniti di cambio di velocità automatico (Allegato II, 8.1.1, paragrafo 2).

79 - (...) Limitata ai veicoli conformi alle specifiche indicate tra parentesi, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 10, paragrafo 1, della direttiva.

Roma, 23 febbraio 1999

Il Ministro: TREU

99A2034

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 15 marzo 1999.

Adeguamento delle disposizioni contenute nel decreto dirigenziale 5 agosto 1996 concernente modificazioni al disciplinare di produzione delle denominazioni di origine controllata e garantita «Chianti» ed approvazione dei disciplinari di produzione relativi ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e «Chianti classico» in conformità dell'ordinanza del tribunale amministrativo del Lazio, sezione II-*ter*, n. 1818/98.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale 8 gennaio 1996 con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita di cui sopra;

Visto il decreto dirigenziale 5 agosto 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 1996, concernente modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» ed approvazione dei disciplinari di produzione relativi ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e «Chianti classico»;

Visto il ricorso n. 15895/96 proposto dalla Unione italiana vini - Federazione nazionale del commercio vinicolo, inteso ad ottenere l'annullamento della disciplina che impone il vincolo dell'imbottigliamento e l'affinamento in bottiglia nella zona di produzione, o in deroga nelle province limitrofe, relativamente al vino a D.O.C.G. «Chianti», portante il riferimento alle sottozone Colli Aretini, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colli Pisani, Montalbano e Rufina, per il vino a D.O.C.G. «Chianti» portante la specifica «Superiore» e per il vino a D.O.C.G. «Chianti classico», nonché per quello destinato a «riserva contenuto nei disciplinari di produzione approvati con il citato decreto del 5 agosto 1996;

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione II Ter, n. 1818/98 che nell'astenersi dal pronunciare sulla ipotizzata illegittimità delle disposizioni contenute nei sopra riferiti discipli-

nari di produzione per contrasto con gli articoli 34 e 36 del trattato CEE, ha ritenuto illegittima la disciplina censurata nella parte in cui si dispone l'imbottigliamento e l'affinamento in bottiglia obbligatorio in zona delimitata per il vino D.O.C.G. «Chianti», portante il riferimento alle zottozone Colli Aretini, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colli Pisani, Montalbano e Rufina, per il vino a D.O.C.G. «Chianti» portante la specifica «Superiore» (art. 5, commi 4 e 5), e per il vino a D.O.C.G. «Chianti classico», nonché per quello destinato e «riserva» (art. 5, commi 3, 4 e 9), eccependo, a motivo, «il rilevato vizio di carenza istruttoria» propedeutica alla modifica dei disciplinari di cui al già citato decreto;

Considerato che l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle donominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata e le denominazioni di origine controllata e garantita vengono riconosciute o modificate ed i relativi disciplinari di produzione vengono approvati o modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Ritenuto di doversi provvedere, in attesa di ulteriore pronuncia da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, alla emanazione del decreto di sospenzione, nella parte *in qua,* del decreto dirigenziale 5 agosto 1996, in attuazione dell'ordinanza sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

In ottemperanza dell'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. II Ter, n. 1818/98, è sospesa l'efficacia della parte dell'art. 5, commi 4 e 5, che dispone l'imbottigliamento e l'affinamento in bottiglia all'interno della zona di produzione sia per il vino a D.O.C.G. «Chianti» portante il riferimento alle sottozone Colli Aretini, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colli Pisani, Montalbano e Rufina; sia per il vino a D.O.C.G. «Chianti» portante la specifica «Superiore»; nonché l'efficacia che dispone l'imbottigliamento e l'affinamento in bottiglia all'intero della zona di produzione della parte dell'art. 5, commi 3, 4 e 9, per il vino a D.O.C.G. «Chianti classico» e per quello destinato a «riserva».

Art. 2.

Le disposizione i cui all'articolo precedente hanno validità dalla data del deposito dell'ordinanza alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1999

Il dirigente: CAMILLA

99A2069

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 marzo 1999.

Modificazioni dei modelli di cui all'allegato *A* al decreto ministeriale 7 agosto 1998 recante «Aggiornamento e semplificazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio economico e amministrativo», nonché modalità semplificate per il deposito dei bilanci d'esercizio e dell'elenco dei soci.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL COMMERCIO, ASSICURAZIONE E SERVIZI

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in particolare l'art. 8 concernente l'istituzione del registro delle imprese presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il regolamento di attuazione di detto art. 8, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

Visto l'art. 38, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale è stata conservata allo Stato l'adozione delle norme di attuazione del predetto art. 8 della legge n. 580 del 1993;

Visto il decreto 7 agosto 1998 «Aggiornamento e semplificazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio economico e amministrativo», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 agosto 1998, così come modificato con decreto 3 novembre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 novembre 1998;

Ritenuto utile introdurre ulteriori precisazioni per la compilazione dei moduli nonché facilitare il deposito del bilancio e dell'elenco dei soci presso l'ufficio del registro delle imprese;

Esaminata la relazione tecnica dell'Azienda speciale CEDCAMERA della camera di commercio di Milano concernente la procedura informatica «Bilancio telematico» per il deposito dei bilanci e dell'elenco dei soci realizzata dall'azienda stessa nonché lo schema tipo di convenzione per l'attivazione del servizio;

Decreta:

Art. 1.

1. La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano è autorizzata a sperimentare, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura informatica per il deposito dei bilanci d'esercizio e situazioni patrimoniali e per il deposito dell'elenco dei soci realizzata con il sistema «Bilancio telematico» predisposto dalla Azienda speciale CEDCAMERA di Milano.

2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura hanno facoltà di trasmettere alle imprese interessate modelli precompilati analoghi ai modelli ES e BS di cui all'allegato *A* annesso al decreto ministe-

riale 7 febbraio 1996 per facilitare la presentazione dei bilanci d'esercizio e situazioni patrimoniali e per il deposito dell'elenco dei soci.

3. Al modello B di cui all'allegato *A,* annesso al decreto 7 agosto 1998, per il deposito dei bilanci d'esercizio e situazioni patrimoniali e per il deposito dell'elenco dei soci presso l'ufficio del registro delle imprese sono apportate le seguenti modifiche:

nel riquadro, prima delle parole «L'elenco soci è variato rispetto a quello già depositato e riferito alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente?» è inserito il richiamo alla nota (1);

in fondo alla pagina è inserita la seguente nota:

«(1) Il presente riquadro va compilato a decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante semplificazione di procedimenti amministrativi adottato ai sensi dell'art. 20 della legge 17 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 94, 97 e 98 e comunque non prima del 1° gennaio 2000. Per l'anno 1999 è obbligatorio presentare l'elenco dei soci anche se non è variato rispetto a quello depositato l'anno precedente».

4. Al modello di distinta multipagina per domande/denunce presentate su supporti informatici, di cui all'allegato *A* annesso al decreto 7 agosto 1998, è aggiunta in calce alla seconda pagina la seguente lettera L:

L - Dichiarazione di mancanza di cause di ineleggibilità e incompatibilità per i sindaci ex art. 2399 c.c.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1999

Il direttore generale: CINTI

99A2035

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° febbraio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Medical Service», in Pomezia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Medical Service», con sede in Pomezia, costituita con rogito notaio Giuseppe Ottolenghi in data 16 luglio 1985, repertorio n. 25757, registro società n. 8082/85, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 29269/217617.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 1° febbraio 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A2036

DECRETO 1° febbraio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Astein - Assistenza tecnica internazionale», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Astein - Assistenza tecnica internazionale», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Luigi Cinotti in data 5 aprile 1979, repertorio n. 45154, registro società n. 2022/79, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 25202/168149.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 1° febbraio 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A2037

DECRETO 1° febbraio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Primavera Roma 2», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Primavera Roma 2», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Mario Enzo Romano in data 23 gennaio 1986, repertorio n. 11459, registro società n. 3872/86, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 29363/218835.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 1° febbraio 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A2038

DECRETO 1° febbraio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Sirio», in Campagnano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Sirio», con sede in Campagnano (Roma), costituita con rogito notaio Benedetto Ferretti in data 14 marzo 1981, repertorio n. 36414, registro società n. 2634/81, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 26391/183150.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 1° febbraio 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A2039

DECRETO 11 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa «L.A. Ser.» a r.l., in Polistena.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dai citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400:

società cooperativa «L.A. Ser.» a r.l., con sede in Polistena, costituita per rogito notaio Vittorio Pasquale in data 15 febbraio 1995, repertorio n. 7211, registro società n. 3597, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 11 marzo 1999

Il dirigente: LAGANÀ

99A2068

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 19 gennaio 1999.

Approvazione di convenzioni concernenti l'istruttoria e la gestione di interventi agevolativi nel settore della ricerca, a valere sui fondi della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto l'art. 50 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale»;

Visto il bando di gara per trattativa privata finalizzato alla stipula di convenzioni per l'istruttoria e la gestione degli interventi agevolativi nel settore della ricerca a valere sui fondi della predetta legge n. 488/1992, pubblicato nel foglio inserzioni n. 30 della *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1998, così come modificato con decreto ministeriale n. 679 del 23 febbraio 1998, pubblicato nel foglio inserzioni n. 46 della *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 1998;

Visto il decreto ministeriale n. 1055-Ric. del 9 settembre 1998 con il quale le banche/società ivi indicate sono state ammesse a presentare la propria offerta ai fini della trattativa privata;

Visto il decreto ministeriale n. 2056-Ric. del 5 novembre 1998 con il quale è stata individuata, nell'ambito dei soggetti ammessi, la banca aggiudicataria del servizio oggetto del richiamato bando di gara;

Viste le note con le quali le altre banche/società ammesse hanno comunicato formalmente l'accettazione del prezzo aggiudicato;

Viste le relative convenzioni stipulate, secondo lo schema-tipo definito dal Ministero, in data 12-13 gennaio 1999 tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e i soggetti predetti;

Viste le garanzie rilasciate a favore del Murst dai soggetti convenzionati, ai sensi dell'art. 10 del predetto schema di convenzione;

Vista la deliberazione CIPE del 5 agosto 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 28 ottobre 1998, che, al punto 2, dispone che gli oneri derivanti dalle convenzioni stipulate dal Murst, per le predette attività di valutazione e gestione degli interventi nelle aree depresse del territorio, sono posti a carico delle complessive risorse stanziate per la realizzazione degli interventi stessi;

Viste le risorse assegnate al Murst dal CIPE per l'attuazione degli interventi a sostegno delle attività di ricerca nelle aree depresse del territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le convenzioni tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e i seguenti soggetti:

Istituto bancario San Paolo di Torino Istituto mobiliare italiano S.p.a.;

Mediocredito centrale S.p.a. - Capogruppo A.T.I. con: Istituto centrale delle banche popolari italiane S.p.a., Banco di Sicilia S.p.a., Banca CIS S.p.a., IRFIS-Mediocredito della Sicilia S.p.a., Mediocredito dell'Umbria S.p.a., Mediovenezie banca S.p.a., Banca del Salento-Credito popolare salentino S.p.a., Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a., Mediocredito fondiario Centroitalia S.p.a., Banca Mediocredito S.p.a., Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.a., Cassa di risparmio in Bologna S.p.a., Istituto centrale delle banche di credito cooperativo S.p.a.;

Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Capogruppo A.T.I. con: Banco di Napoli S.p.a., Efibanca S.p.a., Banca popolare dell'Emilia-Romagna S.c.r.l.;

Mediocredito lombardo S.p.a. - Capogruppo A.T.I. con: Mediocredito del Sud S.p.a., Banca Carige-Cassa di risparmio di Genova e di Imperia S.p.a.;

Mediocredito toscano S.p.a. - Capogruppo A.T.I. con: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Cariprato-Cassa di risparmio di Prato S.p.a., Banca Toscana S.p.a., Istituto nazionale di credito agrario S.p.a.;

Prominvestment S.p.a. - Capogruppo A.T.I. con: Banca commerciale italiana S.p.a., Credito italiano S.p.a., Mediobanca di credito finanziario S.p.a., Banca di Legnano S.p.a., Banco di Chiavari e della riviera ligure S.p.a., Rolo Banca 1473 S.p.a.;

Centrobanca S.p.a. - Capogruppo A.T.I. con Studio finanziario S.p.a.;

Mediocredito di Roma S.p.a. - Capogruppo A.T.I. con: Banca di Roma S.p.a., Interbanca S.p.a.;

Banca per il leasing italease S.p.a. - Capogruppo A.T.I. con: San Gemignano e San Prospero leasing S.p.a.;

Banco di Sardegna S.p.a.

Art. 2.

I relativi oneri graveranno sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo in base alla vigente normativa.

Roma, 19 gennaio 1999

Il direttore del Dipartimento: D'ADDONA

99A2067

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 1° marzo 1999.

Regolarizzazione dei ricorsi. (Deliberazione n. 5).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo, componente, dell'ing. Claudio Manganelli, componente e del dottor Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 13, 29 e 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata «legge»;

Visti gli articoli 7, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, di approvazione del «Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell'art. 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675», di seguito denominato «regolamento»;

Visto, in particolare, l'art. 18, comma 5, del regolamento, il quale prevede che il Garante «determina con proprio provvedimento i casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso»;

Considerata la necessità di individuare alcune ipotesi in cui è possibile regolarizzare un ricorso che difetti di alcuni degli elementi di cui ai commi 1 e 3 del medesimo art. 18;

Riservata un'ulteriore individuazione di altri casi di regolarizzazione di ricorsi che il Garante potrà delimitare con successivo provvedimento di carattere generale o in sede di esame di singoli ricorsi, conseguentemente alle risultanze acquisite nella prima fase di applicazione della normativa;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *a),* del regolamento;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

Delibera:

1. La regolarizzazione dei ricorsi di cui all'art. 29 della legge è possibile:

a) quando il ricorso è trasmesso al Garante da altro ente o amministrazione anziché direttamente dal ricorrente o dal procuratore speciale, oppure è trasmesso al Garante con corrispondenza diversa dal piego raccomandato (art. 18, comma 1, del regolamento);

b) qualora il ricorso difetti di uno o più dei dati identificativi di cui all'art. 18, comma 1, lettere *a)* e *b)* del citato regolamento, sempreché nel ricorso o nei relativi allegati vi siano gli elementi sufficienti per identificare il ricorrente o l'eventuale procuratore speciale;

c) qualora manchi l'indicazione della data della richiesta al responsabile del trattamento (art. 18, comma 1, lettera *c)* del regolamento);

d) quando il ricorso sia privo, ove ciò sia necessario, di una sottoscrizione autenticata nelle forme di legge (art. 18, comma 1, lettera *e)* del regolamento);

e) in caso di indicazione di motivi in maniera imprecisa o incompleta (art. 18, comma 1, lettera *d)* del regolamento);

f) qualora al ricorso non risultino allegate l'eventuale procura o la copia della richiesta avanzata al responsabile del trattamento (art. 18, comma 3, del regolamento);

g) qualora difetti la prova del versamento dei diritti di segreteria (art. 18, comma 3, del regolamento) o risulti imprecisa o incompleta la documentazione attestante che l'interessato si trova nelle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217 richiamata dalla deliberazione di questa Autorità del 18 febbraio 1999).

2. La regolarizzazione o l'invito dell'Ufficio ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera *c)* del regolamento non sono necessari quando taluno degli elementi che devono essere contenuti nell'atto di ricorso risulti dalla documentazione allegata.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1999

Il presidente
RODOTÀ

Il relatore
SANTANIELLO

Il segretario generale
BUTTARELLI

99A2040

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 26 febbraio 1999.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la deliberazione adottata nella riunione del 9 dicembre 1998, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 18 dicembre 1998, con la quale la facoltà di farmacia ha proposto la modifica del vigente statuto con l'ag-

giunta, nell'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in tecniche erboristiche, di nuovi settori scientifico-disciplinari;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2079 del 5 agosto 1997;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni, al capo III - dell'Ordinamento generale degli studi - Sezione VI «Norme speciali per la facoltà di farmacia» - Corso di diploma universitario in tecniche erboristiche, è modificato nel modo che segue:

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN TECNICHE ERBORISTICHE

Art. 1 *(invariato).*

Art. 2 *(invariato).*

Art. 3 *(invariato).*

Art. 4 *(invariato).*

Art. 5 *(invariato).*

Art. 6 *(Aree didattiche e relativi settori scientifico--disciplinari).*

1) Area chimica (160 ore). Invariato.

2) Area botanica generale e sistematica (120 ore). Invariato.

3) Area biochimica e fisiologia vegetale (80 ore). Invariato.

4) Area coltivazione e difesa delle piante officinali (160 ore). Settori scientifico-disciplinari: *aggiungere* G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale).

5) Area tecnologie di conservazione e trasformazione (40 ore). Invariato.

6) Area analisi delle piante officinali e loro derivati (160 ore). Invariato.

7) Area farmacognosia (200 ore). Settori scientifico-disciplinari: *aggiungere* E09A (Anatomia umana), E04A (Fisiologia generale).

8) Area uso delle piante officinali nella cosmesi e nella alimentazione (80 ore). Invariato.

9) Area economia, organizzazione aziendale e marketing (80 ore). Invariato.

10) Area legislazione (40 ore). Invariato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 26 febbraio 1999

Il rettore: BO

99A2041

POLITECNICO DI MILANO

DECRETO RETTORALE 15 febbraio 1999.

Modificazione allo statuto del Politecnico.

IL RETTORE

Visto lo statuto del Politecnico di Milano approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1028, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341;

Visto lo statuto del Politecnico di Milano emanato con decreto rettorale n. 120/AG del 12 maggio 1994, e successive modificazioni, ai sensi della legge n. 168/1989;

Visti i decreti rettorali numeri 195/AG e 197/AG del 10 giugno 1997 con i quali sono state istituite rispettivamente la facoltà di ingegneria di Milano-Bovisa e la facoltà di architettura di Milano-Bovisa;

Visto il decreto rettorale n. 360/AG del 29 ottobre 1998;

Visti i decreti rettorali numeri 339/AG e 16/AG rispettivamente del 15 ottobre 1998 e dell'11 novembre 1998 relativi agli ordinamenti didattici delle suddette facoltà;

Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 19 ottobre 1998 e del 3 novembre 1998;

Decreta:

L'integrazione con la dicitura «Leonardo» alla denominazione «Facoltà di ingegneria di Milano» e «Facoltà di architettura di Milano».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 febbraio 1999

Il rettore: DE MAIO

99A1999

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 18 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Proposta di Legge per la costituzione della Provincia autonoma di Vicenza».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il Gruppo Lega Nord - Camera dei deputati.

99A2117

Annuncio di due richieste di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 18 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato l'articolo 19 della legge 8 marzo 1949, n. 227:

"Il Prefetto rappresenta il potere esecutivo nella Provincia. Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti e promuove ove occorra, il regolamento di attribuzioni tra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria.

Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni e adotta, in caso di urgente necessità, i provvedimenti indispensabili nel pubblico interesse nei diversi rami di servizio.

Ordina le indagini necessarie nei riguardi delle amministrazioni locali sottoposte alla sua vigilanza.

Invia appositi Commissari presso le amministrazioni degli enti locali territoriali e istituzionali, per compiere in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari, previamente e tempestivamente invitati a provvedere, atti obbligatori per legge o per reggerle, per il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non possano, per qualsiasi ragione, funzionare.

Tutela l'ordine pubblico e sovrintende alla Pubblica Sicurezza, dispone della forza pubblica e può richiedere l'impiego di altre forze armate.

Presiede gli organi consultivi, di controllo e giurisdizionali sedenti presso la Prefettura" ? ».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Gruppo Lega Nord - Camera dei deputati.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 18 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il 1° comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1979, n. 97:

"Nomina a magistrato di tribunale. La nomina a magistrato di tribunale ha luogo al compimento di due anni dalla nomina a uditore giudiziario con delibera del Consiglio superiore della Magistratura, previo esame del parere motivato del Consiglio giudiziario del distretto e dei distretti nei quali l'uditore ha prestato servizio"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Gruppo Lega Nord - Camera dei deputati.

99A2118

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali, con annesso, firmato a Ginevra il 26 gennaio 1994.

A seguito dell'emanazione della legge 16 aprile 1998, n. 120, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1998 che ha autorizzato la ratifica dell'accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali, con annesso, firmato a Ginevra il 26 gennaio 1994, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica, in data 25 giugno 1998.

Ai sensi dell'art. 41 (4), l'atto sunnominato è entrato in vigore provvisoriamente per l'Italia il 25 giugno 1998.

99A2000

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Malmö (Svezia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Birgit Irene Larsson Giubbi, console onorario in Malmö (Svezia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma ne delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni, legalizzazioni e autentiche di firme su atti amministrativi con esclusione di quelli notarili;

4) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Stoccolma;

5) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma della documentazione relativa al rilascio di visti;

6) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

7) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 1999

Il Ministro: DINI

99A2070

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 18 marzo 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1012
Yen giapponese	129,78
Dracma greca	321,45
Corona danese	7,4321
Corona svedese	8,9380
Sterlina	0,67600
Corona norvegese	8,4790
Corona ceca	37,990
Lira cipriota	0,57998
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,60
Zloty polacco	4,3100
Tallero sloveno	190,5117
Franco svizzero	1,5975
Dollaro canadese	1,6728
Dollaro australiano	1,7458
Dollaro neozelandese	2,0721
Rand sudafricano	6,8715

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A2155

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.10319-XV.J(1663) del 9 febbraio 1999, il manufatto esplosivo denominato «M.A. 0695 (d.f.: Martarello Aquile notturne)», che la Martarello S.r.l., con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo), intende importare dalla ditta Red Lantern Fireckrackers and Fireworks - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.17694-XV.J(1603) del 9 febbraio 1999, il manufatto esplosivo denominato «M.A. 319-100 (d.f.: Martarello pirofantasia)», che la Martarello S.r.l., con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo), località Lago, intende importare dalla ditta Red Lantern Fireckrackers and Fireworks - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9356-XV.J(1686) del 9 febbraio 1999, il manufatto esplosivo denominato «M.A. CG158-19N (d.f.: Martarello crisantemi dorati)», che la Martarello S.r.l., con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo), intende importare dalla ditta Red Lantern Fireckrackers and Fireworks - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10333-XV.J(1608) del 9 febbraio 1999, il manufatto esplosivo denominato «M.A. 2561 (d.f.: Martarello magical 60 getti)», che la Martarello S.r.l., con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo), intende importare dalla ditta Horse Brand China National Native Fireworks - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10352-XV.J(1605) del 9 febbraio 1999, il manufatto esplosivo denominato «M.A. 951A (d.f.: Martarello new laser)», che la Martarello S.r.l., con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo), intende importare dalla ditta Red Lantern Fireckrackers and Fireworks - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10312-XV.J(1658) del 9 febbraio 1999, il manufatto esplosivo denominato «M.A. 0075 (d.f.: Martarello razzetto sibilante)», che la Martarello S.r.l., con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo), intende importare dalla ditta Horse Brand China National Native Fireworks - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

99A1935

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.6823-XV.J(1369) del 18 febbraio 1999, il componente per artifici pirotecnici denominato «Reattore P.G. n.2», che la ditta Parente Giuseppe, con sede in Baldissero Torinese (Torino), località Bella Veduta, intende importare dalla ditta Carlos Alberto Fernandez - Portogallo o dalla ditta Gaspar Josè Rodriguez & Filhos, Lda - Portogallo o dalla ditta Privatex-Pyro - Slovacchia o dalla ditta Pirotecnica Tarra - Repubblica Ceca, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20059-XV.J(1664) del 9 febbraio 1999, il componente per artifici pirotecnici denominato «Martarello biglie effetto colore», che la Martarello S.r.l., con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo), intende importare dalla ditta Martarello Zhang Pirotecnica Italo Cinese Co. Ltd - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, nei seguenti calibri: mm 6, mm 7, mm 8, mm 9, mm 10, mm 11, mm 12, mm 13, mm 14, mm 15, mm 16, mm 17, mm 18, mm 19, mm 20, mm 21, mm 22,

mm 23, mm 24, mm 25, mm 26, mm 27, mm 28, mm 29, mm 30, e nei colori, per ciascuno dei citati calibri: bianco, bianco tremolante, rosso, verde, giallo, blu, giallo tremolante, multiflash (crackling), argento, oro.

99A1936

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Turris Eburnea», in Torino

Con decreto ministeriale 4 marzo 1999, è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato dell'associazione «Turris Eburnea», con sede in Torino, e ne è stato approvato il relativo statuto, allegato all'atto pubblico del 7 luglio 1998, numero di repertorio 51525, a rogito del dott. Giuseppe Motta.

99A2042

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Efriviral»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 104 del 15 febbraio 1999

Specialità medicinale: EFRIVIRAL:
1 flac. sospensione os 8% 100 ml - A.I.C. n. 027534116.

Società Aesculapius farmaceutici S.r.l., via Cozzaglio, 24 - 25125 Brescia.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si autorizza l'eliminazione della limitazione d'uso in bambini di età inferiore a due anni affetti da varicella e conseguente aggiunta di schema posologico.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A2003

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluimucil»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 116 del 22 febbraio 1999

Specialità medicinale: FLUIMUCIL:
20 compresse efferv. 600 mg - A.I.C. n. 020582108.

Società Zambon Italia S.r.l., via della Chimica, 9 - 36100 Vicenza.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica secondaria della produzione del medicinale, modifica eccipienti.

È approvata la modifica secondaria della produzione del medicinale con la conseguente modifica eccipienti così come di seguito indicata:

principio attivo invariato;

eccipienti: acido citrico anidro 680 mg, sodio bicarbonato 573 mg, aspartame 20 mg, aroma limone 100 mg.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A2004

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Betadine»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 117 del 22 febbraio 1999

Specialità medicinale: BETADINE:
soluzione flacone i lt - A.I.C. n. 023907052;
soluzione flacone 250 ml - A.I.C. n. 023907064;
soluzione flacone 125 ml - A.I.C. n. 023907076;
soluzione flacone 10 ml - A.I.C. n. 023907088.

Società Asta medica S.p.a., via G. Zanella, 3/5 - 20133 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: glicerina g 1, nonilfenossipolietilenossietanolo g 0,25, sodio fosfatobibasico biidrato g 0,94, acido citrico monoidrato g 0,39, acqua depurata q.b. a ml 100.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A2005

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lactoger»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 118 del 22 febbraio 1999

Specialità medicinale: LACTOGER:
sciroppo 180 ml - A.I.C. n. 027581014;
20 bustine 10 g - A.I.C. n. 027581038.

Società Schwarz Pharma S.p.a., via Felice Casati, 16 - 20124 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: cambiamento di denominazione del medicinale.

Si autorizza il cambio di denominazione della specialità medicinale per le sole confezioni indicate in oggetto da «Lactoger» a «Lactoger Eps».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A2006

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Limpidex»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 122 del 22 febbraio 1999

Specialità medicinale: LIMPIDEX:
14 capsule 30 mg - A.I.C. n. 028755015;
14 capsule 15 mg - A.I.C. n. 028755027.

Società Sigma-Tau - Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: estensione indicazioni terapeutiche.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche a «terapia di mantenimento nella sindrome di Zolliger - Ellison; ulcera duodenale o gastrica recidivante; malattie da reflusso gastro-esofageo».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A2007

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zoton»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 123 del 22 febbraio 1999

Specialità medicinale: ZOTON:
14 capsule 30 mg - A.I.C. n. 028775017;
14 capsule 15 mg - A.I.C. n. 028775029.

Società Wyeth Lederle S.p.a., via Nettunense, 90 - 04011 Aprilia (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: estensione indicazioni terapeutiche.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche a «terapia di mantenimento nella sindrome di Zolliger - Ellison; ulcera duodenale o gastrica recidivante; malattie da reflusso gastro-esofageo».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A2008

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lansox»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 124 del 22 febbraio 1999

Specialità medicinale: LANSOX:
14 capsule 30 mg - A.I.C. n. 028600017;
14 capsule 15 mg - A.I.C. n. 028600029.

Società Takeda Italia farmaceutici S.p.a., via Elio Vittorini, 129 - 00100 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: estensione indicazioni terapeutiche.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche a «terapia di mantenimento nella sindrome di Zolliger - Ellison; ulcera duodenale o gastrica recidivante; malattie da reflusso gastro-esofageo».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A2009

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Polimucil»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 129 del 22 febbraio 1999

Specialità medicinale: POLIMUCIL:

Società Monsanto italiana S.p.a., div. Searle, via Walter Tobagi n. 8 - 20068 Peschiera Borromeo (Milano).

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., rettifica a provvedimento di proroga smaltimento scorte n. 66 del 4 febbraio 1999.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Polimucil» sciroppo 200 ml, A.I.C. n. 025463035 e «Polimucil» 30 bustine 1,5 g, A.I.C. n. 025463047 prodotti anteriormente al 20 agosto 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto MCpR n. 293 del 6 luglio 1998 di modifica della composizione, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dal 16 febbraio 1999».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2010

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ipamix»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 130 del 1º marzo 1999

Specialità medicinale: IPAMIX:

30 confetti - A.I.C. n. 024150017;

50 confetti mg 2,5 - A.I.C. n. 024150029.

Società Istituto Gentili S.p.a. via Mazzini n. 112 - 56100 Pisa.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: amido di mais 20,00 mg, lattosio 59,25 mg, talco 3,50 mg, gomma arabica eliminata, gomma lacca eliminata, gelatina eliminata, silice colloidale idrata eliminata, magnesio stearato 0,837 mg, cera bianca eliminata, cera carnauba eliminata, paraffina solida eliminata, saccarosio eliminato, polivinilpirrolidone 4,000 mg, metilidrossipropilcellulosa 1,874 mg, titanio biossido 0,360 mg, polietilenglicole 600 0,045 mg, glicerina 0,112 mg, sodio laurilsolfato 0,022 mg.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A2011

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluad»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 132 del 1º marzo 1999

Specialità medicinale: FLUAD:

siringa preriempita 0,5 ml - A.I.C. n. 031840034;

Società Chiron S.p.a., via Fiorentina n. 1 - 53100 Siena.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio cloruro 4,0 mg - potassio cloruro 0,10 mg - potassio fosfato monoclorico 0,10 mg - sodio fosfato bibasico biidrato 0,66 mg - magnesio cloruro esaidrato 0,05 mg - calcio cloruro biidrato 0,06 mg - squalene 9,75 mg - polysorbato 80 1,175 mg - sorbitan trioleato 1,175 mg - sodio citrato 0,66 mg - acido citrico 0,04 mg - sodio etilmercuriotiosalicilato 0,05 mg - acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,5 ml.

99A2012

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biomag»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 136 del 1º marzo 1999

Specialità medicinale: BIOMAG:

50 compresse 200 mg - A.I.C. n. 024464036;

50 compresse 400 mg - A.I.C. n. 024464048;

30 compresse 800 mg - A.I.C. n. 024464087.

Società Pulitzer italiana S.r.l., via Tiburtina n. 1004 - 00156 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

per la confezione compresse 200 mg:

principio attivo invariato;

eccipienti: saccarosio eliminato, lattosio mg 155, cellulosa microgranulare g 58, amido di mais eliminato, carbossimetilcellulosa sodica reticolata mg 20, polietilenglicole 4000 mg 12, polivinilpirrolidone mg 10, magnesio stearato mg 6,14, copolimeri metacrilici mg 5,6, talco mg 1,1, titanio biossido mg 1;

per la confezione compresse 400 mg:

principio attivo invariato;

eccipienti: carbossimetilcellulosa sodica reticolata mg 20, polietilenglicole 4000 mg 12, cellulosa microgranulare mg 13, polivinilpirrolidone mg 10, amido di mais eliminato, magnesio stearato mg 6,14, etilcellulosa eliminato, idrossipropilmetilcellulosa eliminato, copolimeri metacrilici mg 5,6, talco mg 1,1, titanio biossido mg 1, dietilftalato eliminato;

per la confezione compresse 800 mg:

principio attivo invariato;

eccipienti: carbossimetilcellulosa sodica reticolata mg 40, cellulosa microgranulare mg 30, amido di mais eliminato, polietilenglicole 4000 mg 24, polivinilpirrolidone mg 20, magnesio stearato mg 12,28, etilcellulosa eliminato, idrossipropilmetilcellulosa eliminato, copolimeri metacrilici mg 11,2, talco mg 2,2, titanio biossido mg 2, dietilftalato eliminato;

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A2013

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Minirin/DDAVP»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 138 del 1º marzo 1999

Specialità medicinale: MINIRIN/DDAVP:

im iv 10 fiale 4 mcg - A.I.C. n. 023892021.

Società Ferring S.p.a., via A. Corti n. 11 - 20133 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: aggiunta via di somministrazione.

Si autorizza la nuova via di somministrazione: «iniettabile per uso sottocutaneo intramuscolare ed endovenoso». I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A2014

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bacternil»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 139 del 1º marzo 1999

Specialità medicinale: BACTERNIL:

crema g 30 - A.I.C. n. 025454036.

Società prodotti dott. Maffioli s.a.s. di Labruzzo Anna & C., via Isonzo n. 8 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

È approvato l'adeguamento delle indicazioni terapeutiche a «Profilassi e trattamento antibatterico locale di infezioni in caso di ustioni di II e III grado; trattamento antibatterico locale di ulcere varicose e piaghe da decubito infette ed in genere di affezioni dermatologiche infette o suscettibili di superinfezione».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data indicata in etichetta.

99A2015

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fragmin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 140 del 1º marzo 1999

Specialità medicinale FRAGMIN:

6 sir. monouso 2500 U.I., A.I.C. n. 027276031;

6 sir. monouso 0,2 ml 5000 U.I., A.I.C. n. 027276043;

1 flacone soluzione iniettabile 4 ml 25000 U.I./ml, A.I.C. n. 027276070.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn AB Frosundaviks Allè 15, S-171 - 97 Stoccolma (Svezia).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono:

profilassi delle trombosi venose profonde in chirurgia generale ed in chirurgia ortopedica; profilassi della coagulazione extracorporea nell'emodialisi e nell'emofiltrazione fino alle 4 ore di durata; trattamento della trombosi venosa profonda acuta; malattia coronarica instabile quale l'angina instabile e l'infarto miocardico non Q in associazione ad acido acetilsalicilico.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A2016

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Broncomucil»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 142 del 1º marzo 1999

Specialità medicinale BRONCOMUCIL:

sciroppo bambini flac. 150 ml 2%, A.I.C. n. 029550023.

Società SmithKline Beecham S.p.a., via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica regime di fornitura, decreto legislativo n. 539/1992 (escluso OTC).

Si autorizza per la confezione della specialità medicinale in oggetto la collocazione tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica (decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A2017

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bionicard»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 154 del 5 marzo 1999

Specialità medicinale BIONICARD:

Società: Rottapharm S.r.l., via Valosa di Sopra n. 9 - 20052 Monza.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte:

i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Bionicard» 50 cpr 20 mg, A.I.C. n. 026071023 e «Bionicard» Retard 30 cps 40 mg - A.I.C. n. 026071035, prodotti anteriormente al 22 settembre 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 343 del 20 luglio 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dal 21 marzo 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2002

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcitonina»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 155 del 5 marzo 1999

Specialità medicinale CALCITONINA:

Società: Novartis farma S.p.a., s.s. 233 km 20,5 - 21040 Origgio (Varese).

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte:

i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Calcitonina» 5 fiale 100 U.I + 5 siringhe - A.I.C. n. 023704048 e «Calcitonina» 5 fiale 50 U.I. + 5 siringhe - A.I.C. n. 023704051, prodotti anteriormente all'8 settembre 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 366 del 28 luglio 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dal 7 marzo 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2001

Modificazione allo statuto dell'associazione IMG «(International association for Research on Myasthenia Gravis) and Related Diseases».

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1999 è stata approvata la modifica dello statuto della IMG «(International association for Research on Myasthenia Gravis) and Related Diseases», deliberata dall'assemblea della medesima in data 16 febbraio 1998 e concernente il trasferimento della sede legale ed operativa dell'ente da Roma a Milano.

99A2046

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Pollein, La Maddalena e Brindisi

Con decreto interministeriale n. 862 datato 9 febbraio 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato l'immobile demaniale denominato area addestrativa riportato nel catasto del comune censuario di Pollein alla partita 1513, foglio 3, mappali 53, 195, 196, 199, 57, 59, 61, 201, 203, 205, 67, 206, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 223, 225, 221, 169, 227, 229, 173, 231, 175, 177, 127, 233, 179, 235, 181, 183, 237, 239, 185, 187, 241, 243, 245, 191, 247 e foglio 11, mappali 148, 150, 152, 154, 156, 134, 136, 138, 140, 113, 142, 144, 146, 158, 160, 162, 114 del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 27.227 - Ramo Difesa Esercito.

Con decreto interministeriale n. 852 in data 5 febbraio 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare ramo Difesa esercito e quello dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ex Opera di Sasso Rosso» in località Guardia Vecchia, sito nel comune di La Maddalena (Sassari), e riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 222, foglio 5, mappale 88 del N.C.T. per una superficie di mq 4.120.

Con decreto interministeriale n. 863 datato 9 febbraio 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato degli spezzoni di terreno (reliquati) situati esternamente all'aeroporto di Brindisi e riportati nel catasto del comune censuario stesso alle particelle 42 e 369 (ex 109) del foglio di mappa 13 e particelle 286 (ex 51), 287 (ex 61) e 288 (ex 62) del foglio di mappa n. 14 per una superficie totale di Ha 1.14.27 - Ramo Difesa Aeronautica.

99A2043

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Intestazione della concessione mineraria di caolino, feldspati, terre refrattarie ed associati denominata «Podere Le Pescine» in comune di Roccastrada.

Ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1955, n. 620, si comunica che, con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Grosseto, in data 17 dicembre 1998, registrato alla Corte dei conti - delegazione regionale di Firenze, in data 25 gennaio 1999 al registro n. 1, foglio n. 7, la concessione mineraria per caolino, terre refrattarie ed associati denominata «Podere Le Pescine» ricadente nel comune di Roccastrada, provincia di Grosseto, è stata intestata alla società Rhyolite con sede legale in via del Cavatore, 10/A - 54033 Carrara.

99A2044

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Cancellazione dell'associazione l'Apoa Morgana di Messina dall'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Con decreto ministeriale n. 9990258 del 19 febbraio 1999, l'associazione produttori ortofrutticoli - Apoa Morgana, con sede in via Dogali n. 2/A - Messina, è stata cancellata dal n. 90 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

99A2045

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1999 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci delle cooperative operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Ascoli Piceno:

Facchinaggio generico: 46ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.254.000 mensili.

99A2047

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia (sede di Piacenza) dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia (sede di Piacenza):

settore scientifico-disciplinare: P01B «Politica economica» - disciplina: «economia del lavoro».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia (sede di Piacenza) dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia (sede di Piacenza):

settore scientifico-disciplinare P01A «Economia politica» - disciplina: «economia politica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia (sede di Piacenza) dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia (sede di Piacenza):

settore scientifico-disciplinare: S02X «Statistica economica» - disciplina: «statistica economica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2048

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il posto di

professore universitario di ruolo di prima fascia sottoindicato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico disciplinare: K05A «Sistemi di elaborazione delle informazioni».

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle predette istanze, i soli docenti di altro ateneo saranno tenuti a dichiarare, ai sensi della legge n. 127/1997 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, quanto segue:

a) la data di assunzione in servizio presso l'ateneo di appartenenza;

b) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

c) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulta assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti i posti di professore universitario di ruolo di prima fascia sottoindicati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico disciplinare: N16X «Diritto processuale penale» - per la disciplina: «procedura penale».

settore scientifico disciplinare N17X «Diritto penale» - per la disciplina: «diritto penale» (Con riserva di destinare il docente chiamato per trasferimento al nuovo corso di laurea istituito con decreto ministeriale del 16 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 29 ottobre 1998).

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle predette istanze, i soli docenti di altro ateneo saranno tenuti a dichiarare, ai sensi della legge n. 127/1997 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, quanto segue:

a) la data di assunzione in servizio presso l'ateneo di appartenenza;

b) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

c) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulta assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il posto di professore universitario di ruolo di prima fascia sottoindicato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico disciplinare: A02A «Analisi matematica» - per la disciplina: «analisi matematica».

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle predette istanze, i soli docenti di altro ateneo saranno tenuti a dichiarare, ai sensi della legge n. 127/1997 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, quanto segue:

a) la data di assunzione in servizio presso l'ateneo di appartenenza;

b) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

c) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulta assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

99A2071

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3 comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica n.382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo ateneo è vacante un posto di ricercatore universitario, per il seguente settore scientifico-disciplinare, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

settore scientifico-disciplinare: A02A - «Analisi matematica».

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso in *Gazzetta Ufficiale,* ai sensi del decreto ministeriale 17 settembre 1993, n. 366.

Con le predette istanze, i soli ricercatori di altro ateneo dovranno altresì dichiarare, sotto personale responsabilità, la retribuzione in godimento, la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio nonché il settore scientifico-disciplinare di appartenenza a seguito dell'applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

99A2072

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77